



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE *** COPIA ***

numero 113 del 28-07-2015

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Luglio alle ore 13:15 con la continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Risultano presenti

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale PISANO LUCIO incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 1 – comma 169 – della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007, in G.U. 27.12.2006), dispone che: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

- l'articolo 1, comma 3, nel testo modificato dall'art.1, c. 142, lett. a), della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF, prevede che i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale, per un importo massimo annuo dell' 0,80%;

- l'art. 172 del T.U. n. 267/2000 al comma 1, lettera "e)" prevede tra gli allegati del bilancio la deliberazione con cui sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Che ai sensi del combinato disposto delle norme recate dall'art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge 126/2008 e dell'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, con Legge n. 133/2008, per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del c.d. federalismo fiscale se precedente al 2011, restava sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per la TARSU;

Che la legge di stabilità n.220/2010 confermava la suddetta sospensione sino all'attuazione del federalismo fiscale;

Che il decreto Monti (art.13, comma 14, del D.L. 201/2011) ha abrogato l'art.1 del D.L. 93/08 cioè la norma originaria ma ha lasciato in piedi la disposizione della legge 220/2010 con la conseguenza che il blocco deve ritenersi tuttora in vigore almeno per i tributi non interessati da interventi ad hoc del legislatore come accaduto invece per l'addizionale IRPEF con il Decreto legislativo sul federalismo fiscale (D.Lgs.n.23/2011) e per l'IMU con il D.L. n.201/2011;

Visto l'art.1,comma 11,della legge 148/2011 (manovra correttiva dell'estate 2011) che ha abrogato dal 2012 con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs. 360/1998 la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (art.1,comma 7,della legge 126/2008);

Che con il suddetto provvedimento è stato abrogato l'art.5 del D.Lgs. n.23/2011 che prevedeva il parziale blocco dell'addizionale comunale, fatte salve le disposizioni adottate nella vigenza di tale norma;

Che per il 2012 gli enti locali hanno potuto portare l'aliquota allo 0,8% sia con aliquota unica sia distribuendola per gli stessi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF;

Che in particolare nel rispetto del principio della progressività sancito prima dall'art.1 comma 11 del D.L. 138/2011 e poi dall'art.13 comma 16 del D.L. 2901/2011, secondo il Dipartimento delle Finanze, i Comuni possono scegliere solo tra la previsione di un'aliquota IRPEF unica oppure tante aliquote quanti sono gli scaglioni di reddito previsti dall'IRPEF nazionale;

Che, pertanto, è stata ritenuta illegittima la scelta operata da alcuni Comuni di diversificare le aliquote accorpendo più scaglioni di reddito all'interno dello stesso prelievo in quanto le aliquote dovranno essere necessariamente articolate secondo i cinque scaglioni di reddito ma anche diversificate in relazione a ciascun scaglione;

CONSIDERATO che

- Il termine per deliberare tariffe ed aliquote d'imposta, nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (*art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 196*) e - - In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente.
- Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (*art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).
- A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del ministero economia e finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. (*art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*)
- Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. (*art. 1, c. 4, nel testo modificato dall'art. 8, c. 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175*).
- A decorrere dall'anno 2012, i comuni devono inviare al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, le deliberazioni relative all'aliquota dell'addizionale entro 30 giorni dalla loro approvazione. (*art. 4, c. 1 quinquies D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44*).
- Contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere, devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, i dati individuati con D.M. Mef da emanare entro il 12 gennaio 2015. (*art. 8, c. 3 e 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175*).

PRESO ATTO che ai fini della sua efficacia, i Comuni dovranno inviare la delibera **istitutiva, modificativa o confermativa** dell'addizionale in una delle seguenti forme:

invio di copia conforme all'originale della delibera mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze "Direzione Federalismo Fiscale" - Viale dell'Aeronautica 122 - 00144 Roma;

invio della stessa delibera tramite fax al numero 0647604745 oppure 0647604755;

invio per estratto della deliberazione mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc.it

che l'estratto deve contenere i seguenti dati: codice catastale e nome del Comune, codice ISTAT, la Provincia di appartenenza del medesimo, l'anno di riferimento, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, data e numero della delibera e l'attestazione della conformità degli elementi in essa contenuti all'originale;

che l'Ufficio del Federalismo Fiscale provvederà all'inserimento nel sito delle deliberazioni entro sette giorni lavorativi dal ricevimento. Nell'ipotesi di pluralità di testi o di invii, sarà data prevalenza,

prima alla copia inviata a mezzo del servizio postale, poi a quella inviata tramite fax, all'estratto trasmesso tramite posta elettronica.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 09/09/2014 di conferma dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70% per l'anno 2014;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente del bilancio comunale, anche alla luce della progressiva riduzione ai trasferimenti erariali, e ai crescenti obiettivi, in termine di saldo positivo da raggiungere, imposti dalle regole del patto di stabilità e la volontà di mantenere quanto più possibile stabile lo standard fin qui raggiunto nella gestione dei servizi comunali a favore dei cittadini, garantendo al contempo una soglia di esenzione per tutelare le categorie più deboli;

CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa che saranno meglio specificati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e fare fronte all'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali che per quest'anno è di circa € 460.438,00 a titolo di fondo di solidarietà comunale;

RITENUTO opportuno determinare per l'anno 2015 un adeguamento pari allo 0,8% dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo, pertanto, una misura complessiva dello 0,8% ;

VISTO il D.L. n. 93/2008, convertito con Legge n. 126/2008;

VISTO il D.L. n.112/2008, convertito, con modificazioni, con Legge n.133/2008 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ad oggetto:” Istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF” a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTA la legge n.23/12/2014, n.190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

VISTO il D.M. 13/5/2015 del Ministero dell'Interno che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

PROPONE

- 1) di proporre al Consiglio Comunale di aumentare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,80%;
- 2) di incaricare il Dirigente Area Finanze di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del provvedimento dopo l'approvazione della presente proposta da parte del Consiglio Comunale, mediante l'invio di copia conforme della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali “Ufficio federalismo fiscale” – Viale Europa n.242 -00144 Roma, alternativamente a mezzo raccomandata a/r ovvero tramite fax al numero 0659972780 ovvero per estratto mediante posta elettronica;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Giuseppe Spolzino, Dirigente Area Finanze, ai sensi dell'art.49 ,comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Il Dirigente Area Finanze
f.to dott. Giuseppe Spolzino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giuseppe Spolzino, Dirigente Area Finanze, ai sensi dell'art.49 ,comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Il Dirigente Area Finanze
f.to dott. Giuseppe Spolzino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto “**Addizionale comunale all’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Proposta al Consiglio Comunale**”;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi dal Dirigente Area Finanze ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente con votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PISANO LUCIO

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li 29/7/2015

Il Segretario Comunale

F.TO PISANO LUCIO

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. ****

Li 29/7/2015 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal _____ al _____.

Li _____

F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li 29/7/2015 _____

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
